

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Sez. I BIS

Ricorso n. 10462/2021

Nell'interesse del sig. Davide PORTA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Carcione (C.F. CRCMGR76S46I199H, PEC mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org, fax 06697634240) e Marta Pirocchi (C.F. PRCMRT86E47L103H – PEC marta.pirocchi@pec-avvocatiteramo.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Roma, via Bocca di Leone, 78

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di data e contenuto ignoti, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 250 posti di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016 a causa del giudizio di non idoneità ai sensi del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, Allegato A, punto 4;
- del Verbale con il quale la Commissione Medica del Concorso ha disposto per il ricorrente ulteriori accertamenti di laboratorio;
- del Verbale con il quale la Commissione Medica del Concorso ha ritenuto il ricorrente “non idoneo” ai sensi del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, Allegato A, punto 4;
- della cartella sanitaria del ricorrente, ritenuto «NON IDONEO - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, Allegato A, punto 4» e dei relativi accertamenti, ivi inclusi i test di conferma svolti presso il Laboratorio di tossicologia forense dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- di tutti gli atti connessi, conseguenti o comunque collegati;

e, ove occorra

della graduatoria finale di merito e del relativo decreto di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/52 del 14 novembre 2018 e successive modifiche.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

DIRITTO

I. Eccesso di potere per erronea valutazione di presupposti di fatto. Difetto di istruttoria.

Il ricorrente è stato escluso dal concorso in oggetto per aver assunto, nei giorni immediatamente precedenti all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica un farmaco contenente codeina. La circostanza risulta confermata da due accertamenti sanitari cui il ricorrente è stato sottoposto prima e subito le visite mediche svolte in sede concorsuale.

Pertanto, il provvedimento di esclusione è errato per la non corretta valutazione di un presupposto di fatto e carenza di istruttoria da parte dell'amministrazione che, invece, avrebbe dovuto cercare la conferma della presenza di sostanze che solo presuntivamente possono avere carattere di stupefacente attraverso gli specifici test tossicologici. Il difetto di istruttoria è stato confermato dall'analisi del capello.

II. In via subordinata richiesta di verifica ex art. 19 e 66 c.p.a. e s.m.i.

Si chiede, in via subordinata, di voler disporre una verifica volta ad accertare attraverso le più opportune analisi di laboratorio l'asserita assunzione di droghe da parte del ricorrente.

CONCLUSIONI:

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Collegio annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati.

In via subordinata, si chiede di disporre una verifica come previsto dagli art. 19 e 66 D.lvo 104/2010 al fine di consentire al ricorrente la ripetizione della visita in oggetto.

Si chiede, in ogni caso, che, nelle more della definizione del presente giudizio, Codesto Ecc.mo Collegio ordini all'amministrazione di assumere con riserva il ricorrente.

Con ogni conseguenza di legge.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 1/03/2022, n. 2368/2022, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 16 marzo 2022

Avv. Maria Grazia Carcione

Avv. Marta Pirocchi